

*Legge regionale
13 maggio 2003, n. 9.*

**Disciplina per la
realizzazione e gestione
dei servizi per l'infanzia,
per l'adolescenza e per il
sostegno alle funzioni
genitoriali e alle famiglie**

Finalità

- promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di **favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.**
- individua i luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per **favorirne la socializzazione, il benessere e lo sviluppo**

Destinatari

- **minori e famiglie** residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione della interculturalità

La Regione

- La Regione promuove:
 - a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati;
 - b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti;
 - c) l'adozione di progetti sperimentali;
 - d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
 - e) l'effettuazione di ricerche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.
- È istituito il **Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani.**

Il Centro opera in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Gli Ambiti

- Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale provvede a:
 - a) definire il **programma di attuazione** dei servizi;
Nel predisporre il programma di attuazione dei servizi, si avvale della collaborazione del Coordinatore di Ambito e del Direttore del Distretto Sanitario di riferimento, per una progettazione integrata e unitaria, e predispone adeguate forme di coinvolgimento e di sensibilizzazione degli attori sociali ed educativi presenti sul territorio.
 - b) **fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.**

Gli Ambiti

- Il comitato dei Sindaci si avvale di un **comitato territoriale** la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato territoriale prevede la rappresentanza dell'utenza.
- Il comitato dei Sindaci, per garantire il costante adeguamento dei servizi e delle prestazioni alle esigenze dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, definisce specifiche forme di consultazione per valutare le prestazioni fornite e gli eventuali disservizi.

I Comuni

- I Comuni provvedono a:
 - a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge;
 - b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge;
 - c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni;
 - d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati;
 - e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;

L'Azienda USL

- **Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria**

La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL:

per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o di disagio e difficoltà

per programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria dei minori.

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

I servizi

- Attività e gli interventi concernenti:
 - a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti;
 - b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
 - c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale.

- I servizi sono costituiti in particolare da:
 - a) nidi d'infanzia;
 - b) centri per l'infanzia;
 - c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
 - d) centri di aggregazione;
 - e) servizi itineranti;
 - f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
 - g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali

Caratteristiche generali

- **Soggetti gestori:**

Comuni anche in forma associata;
altri soggetti pubblici o privati autorizzati o accreditati.

- **Localizzazione dei servizi**

I servizi devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune, lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

- **Articolazione degli spazi interni ed esterni**

Lo spazio interno ed esterno dei servizi va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

Gli edifici non devono presentare barriere architettoniche

- **Organizzazione e ricettività**

L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.

Caratteristiche generali

- Figure professionali

Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali.

Il personale dei servizi di cui alla presente legge deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento.

Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi.

- -----

Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'UMEE

I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi

Autorizzazione

Autorizzazione

Tutti i servizi previsti sono soggetti ad autorizzazione.

Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati, che comportano variazione dei requisiti

- La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti
- I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:
 - a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dalla autorizzazione;
 - b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

Autorizzazione

IL REGOLAMENTO prevede:

- Requisiti strutturali generali e relativi ad ogni tipologia di servizio
- Requisiti organizzativi generali e relativi ad ogni tipologia di servizio
- Caratteristiche delle figure professionali

Autorizzazione

- I soggetti interessati inoltrano al Comune competente per territorio:
 1. domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
 2. dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e professionali;
 3. progetto educativo;
 4. planimetria dei locali;
 5. regolamento di funzionamento dei servizi.
- Il soggetto titolare del servizio autorizzato presenta annualmente al Comune dichiarazione sostitutiva, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione o l'aggiornamento dei medesimi.
- Il Comune effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione.
- Nel caso in cui venga riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune può disporre provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Accreditamento

Accreditamento

- L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità
- L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona.
- La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato
- I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità

Accreditamento

- **I requisiti aggiuntivi di qualità:**

attuazione o partecipazione ad iniziative di collaborazione con altri servizi educativi della rete dell'ambito territoriale di riferimento, al fine della realizzazione di un sistema educativo integrato;

previsione di momenti di formazione comune tra il personale dei servizi pubblici, privati e scuole dell'infanzia;

predisposizione della carta dei servizi che dovrà anche contenere: il progetto organizzativo del servizio, modalità adeguate per consentire la partecipazione delle famiglie, metodologie e strumenti per la valutazione della qualità del servizio medesimo;

documentazione dell'attività.

Accreditamento

- Il soggetto titolare del servizio autorizzato inoltra al Comune competente per territorio:
 1. domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
 2. dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità
- L'accREDITamento ha durata triennale ed è rinnovato previa presentazione al Comune, novanta giorni prima della scadenza, di:
 - domanda su apposito modulo predisposto dalla Giunta regionale;
 - dichiarazione sostitutiva, con la quale è confermata la permanenza dei requisiti e sono indicate le eventuali modifiche intervenute.

Servizi operanti

- I soggetti già operanti presentano entro il 22 gennaio 2004 domanda di autorizzazione, indicando i requisiti eventualmente mancanti, che devono essere reintegrati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
- Per servizi operanti devono intendersi quelli pubblici, privati e privati convenzionati che :
 - sono sprovvisti di autorizzazione provvisoria regionale rilasciata prima dell'entra in vigore della legge regionale 9/03 ai sensi della D.A. 54/96
 - provvisti dell'autorizzazione provvisoria regionale ai sensi della D.A. 54/96
 - aperti prima del marzo 96 e pertanto non soggetti al rilascio l'autorizzazione provvisoria regionale ai sensi della D.A. 54/96
- La modulistica sia per la domanda che per il rilascio dell'autorizzazione ed accreditamento può essere visionata e scaricata dal sito:
www.infanzia-adolescenza.marche.it

Vigilanza e controllo

La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio.

Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.

Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale

Il comitato territoriale

- Allo scopo di garantire una gestione trasparente e partecipata, il Comitato dei Sindaci si avvale del supporto del Comitato territoriale.
- Il Comitato dei Sindaci determina la composizione del Comitato territoriale assicurando che in esso siano rappresentati:
 - i Comuni dell’Ambito territoriale;
 - il Distretto Sanitario;
 - gli enti, le associazioni, le organizzazioni sociali di volontariato e imprenditoriali che operano nel territorio nell’area dei servizi all’infanzia e all’adolescenza;
 - gli operatori dei servizi educativi, socio-educativi e sociali;
 - le famiglie;
 - gli adolescenti;
 - i comitati dei singoli servizi, ove presenti, ovvero rappresentanti dei genitori e responsabili della struttura, per i servizi sprovvisti di comitato.